



COMUNE DI
COMO
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO DI LORA AI SENSI DELL'ARTICOLO 164 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 – PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI EDUCATIVI A DECORRERE DALL'ANNO EDUCATIVO 2022-2023 – CIG 9105223BB5

CAPITOLATO DI GESTIONE

PREMESSA

La presente Concessione si basa sulle seguenti premesse inderogabili di gestione:

1. il rispetto della normativa nazionale e regionale e delle relative Direttive e/o Linee Guida riguardanti il Servizio Asilo Nido/Prima Infanzia;
2. l'accoglienza di tutti i bambini senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e/o condizione economica.
3. l'offerta del Servizio Pubblico Asilo Nido aperto a tutti i bambini, in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, che concorre con le famiglie allo loro crescita e formazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze;
4. l'erogazione del Servizio Asilo Nido tramite progetto pedagogico e adeguate professionalità che garantiscano l'attenzione simultanea alla cura, all'educazione, alla socialità, alle emozioni e all'apprendimento del bambino.

Il rischio di domanda, il rischio di disponibilità e il rischio operativo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 sono a carico del Concessionario secondo quanto specificato nel presente Capitolato e nei complessivi Atti di Gara.

ART. 1 - FINALITA' DELLA CONCESSIONE

La presente Concessione è finalizzata a una gestione di eccellenza del Servizio Asilo Nido presso la struttura di via di Lora, 1 in Como che il Concessionario deve garantire tramite:

- l'implementazione del numero dei bambini iscritti al servizio Asilo Nido;
- il miglior utilizzo degli spazi a disposizione, eventualmente anche mediante lo svolgimento di servizi aggiuntivi rispetto alla funzione essenziale e inderogabile di Asilo Nido, secondo quanto precisato nel presente Capitolato e nei complessivi Atti di Gara.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Concessione ha per oggetto:

1. la progettazione, l'organizzazione e la gestione del servizio pubblico di asilo nido nel rispetto della D.G.R.

n. X1/2929 del 09.03.2020 per bambini dai tre mesi ai tre anni, nei locali di proprietà comunale siti in via di Lora, 1 – 22100 COMO nell'immobile denominato "Nido Aquilone". L'erogazione del servizio Asilo Nido è condizione essenziale e inderogabile per la gestione della Concessione in argomento;

2. l'eventuale progettazione, organizzazione e gestione di uno o più dei servizi di interesse pubblico tra i seguenti servizi aggiuntivi secondo Offerta di gara del Concessionario:

CATEGORIA ATTIVITA' CON ASSISTENZA/FORMATORE
Corsi attività motorie/psicomotricità - anche eventualmente per soggetti fragili - bambini 0-6 anni
Corsi yoga bambini 3-6 anni
Corsi musica e/o attività musicali bambini 0-6 anni
Corsi teatro bambini 3-6 anni
Corsi lingue bambini 3-6 anni
Attività ludiche con assistenza 0-6 anni
CATEGORIA ATTIVITA' SENZA ASSISTENZA CONTINUATIVA
Spazio gioco bambini 0-3 anni
Ludoteca senza assistenza bambini 3-6 anni
Prenotazione spazi per feste bambini 3-6 anni
CATEGORIA ATTIVITA' ESTIVE
Centro Estivo Infanzia
Nido agosto e/o festivi
CATEGORIA ATTIVITA' SCOLASTICA/PARASCOLASTICA INFANZIA
Una sezione Scuola Infanzia con eventuale sezione primavera
Pre - Post Scuola per Scuole Infanzia

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione del servizio è di 5 (cinque) anni educativi a decorrere dall'anno educativo 2022-2023.

2. L'Amministrazione Concedente, almeno un anno prima della scadenza del contratto e sul presupposto della sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario, **ha facoltà di procedere alla proroga contrattuale della concessione per altri 3 (tre) anni**, secondo propria valutazione discrezionale, senza che il Concessionario possa nulla eccepire.

3. Al termine del periodo contrattuale, sia originariamente stabilito sia a seguito dell'eventuale esercizio della facoltà di proroga, la concessione scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. Il Concessionario, peraltro, alla scadenza è tenuto all'eventuale prosecuzione del servizio sino all'affidamento al successivo aggiudicatario per il periodo massimo di sei mesi.

4. La consegna del servizio potrà avvenire anche in pendenza della sottoscrizione del contratto e quindi l'impresa aggiudicataria è obbligata ad iniziare il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 4 - TARIFFE

In relazione al Servizio Asilo Nido:

A) Per i bambini iscritti al Nido di Lora secondo gli stessi Moduli e Orari previsti per i Nidi a gestione diretta/in economia da parte del Comune di Como, il Concessionario applica le stesse tariffe comunali con le stesse agevolazioni. Attualmente le tariffe e le agevolazioni comunali sono le seguenti:

TARIFFE PER RESIDENTI IN COMUNE DI COMO:

MODULI	TARIFFE MASSIME	TARIFFE MINIME
Modulo A= base mattino 07.30/09.30 -16.00/16.30	Euro 556,00	Euro 79,00
Modulo D = part-time mattino 07.30/09.30 - 13.00	Euro 443,00	Euro 64,00
Modulo C= modulo lungo 07.30/09.30 - 18.00	Euro 668,00	Euro 94,00
Modulo E =part-time pomeriggio10.30/10.45 - 16.00/16.30	Euro 388,00	Euro 55,00
Modulo F= modulo intermedio 07.30/09.30 - 17.00	Euro 609,00	Euro 86,00

Secondo attuali disposizioni del Comune, la retta viene calcolata in relazione all'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), tenuto conto dei seguenti parametri:

Tariffa minima mensile per ISEE uguale o inferiore a € 4.200,00;

Tariffa massima mensile per ISEE uguale o superiore a € 33.000,00;

Per ISEE compresi fra € 4.200,00 e 33.000,00: calcolo progressivo e proporzionale delle rette sulla base dell'indice ISEE di ciascun nucleo familiare mediante l'applicazione della seguente formula:

$$y - y1 = \frac{y2 - y1}{x2 - x1} (x - x1)$$

dove:

y = valore ISEE familiare

x = tariffa da definire

y1 = ISEE minimo € 4.200,00

x1 = tariffa minima

y2 = ISEE massimo € 33.000,00

x2 = tariffa massima

Sono esonerati dalla contribuzione le famiglie indigenti, residenti in Como, segnalate dal competente Servizio Sociale.

Sulla tariffa come sopra calcolata verranno applicate le seguenti ulteriori riduzioni:

- riduzione del 5% ai proprietari di beni immobili
- riduzione del 60% a favore del bambino portatore di handicap certificato
- riduzione rispettivamente del 50% e del 70% per il secondo e il terzo figlio iscritti all'Asilo Nido.

TARIFFE PER I NON RESIDENTI IN COMUNE DI COMO (tariffe fisse):

MODULI	TARIFFE MASSIME	
Modulo A = base mattino 07.30/09.30 - 16.00/16.30	Euro 768,00	
Modulo D = part-time mattino 07.30/09.30 - 13.00	Euro 613,00	
Modulo C = modulo lungo 07.30/09.30 - 18.00	Euro 920,00	
Modulo E = part-time pomeriggio 10.30/10.45 - 16.00/16.30	Euro 536,00	
Modulo F = modulo intermedio 07.30/09.30 - 17.00	Euro 843,00	

L'adeguamento tariffario delle sopraindicate Tariffe è di competenza esclusiva del Comune.

3. Il Concessionario ha l'obbligo inderogabile di accogliere le domande riguardanti i medesimi Moduli e Orari previsti per i Nidi Comunali a Gestione diretta/in economia

- **con priorità** rispetto alle iscrizioni secondo Moduli e Orari diversi a Tariffa libera;
- **fino al massimo della capienza prevista.**

B) Per i bambini iscritti al Nido di Lora secondo Moduli e/o Orari o pacchetti educativi diversi da quelli sopraindicati il Concessionario **applica tariffe-rette libere dallo stesso stabilite.**

In relazione a eventuali Servizi aggiuntivi offerti in gara tra quelli individuati al precedente articolo 2 il Concessionario può determinare liberamente le relative Tariffe/canoni.

ART. 5 - VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

1. Il rapporto di concessione del servizio prevede che il Concessionario:

- progetti, gestisca e amministri il servizio Asilo Nido secondo le Tariffe Comunali o determinate dal Concessionario, come precisato al precedente articolo 4, per la durata di cinque anni educativi **con facoltà di proroga da parte del Comune per eventuali altri 3 (tre) anni educativi;**
- progetti, gestisca e amministri i servizi aggiuntivi eventualmente offerti in gara per la medesima durata del servizio Asilo Nido, secondo Tariffe/Canoni determinate/i dal Concessionario stesso, come anticipato al precedente articolo 4.

2. Il valore presunto della concessione, per l'intera durata della stessa, comprensiva di eventuale proroga, contrattuale e/o tecnica e delle varianti, viene stimato in Euro 3.389.814,83 (Euro tremilionitrecentottantanovemilaottocentoquattordici/83) I.V.A. esclusa di cui:

- Euro 1.329.339,15 valore concessione durata ordinaria 5 anni
- Euro 797.603,49 valore proroga concessione per tre anni
- Euro 1.063.471,32 valore eventuali varianti
- Euro 199.400,87 valore proroga tecnica di sei mesi.

ART. 6 - UTILIZZO DELL'IMMOBILE

1. L'Amministrazione comunale concede per tutta la durata della Concessione l'utilizzo dell'immobile di via di Lora, 1 per il servizio Asilo Nido e per i servizi aggiuntivi che il Concessionario/Gestore effettuerà, all'interno della struttura di via di Lora, 1.

2. Il valore per l'utilizzo annuale dell'immobile è quantificato in Euro 32.000,00 (Euro trentaduemila/00) e viene ricompreso nel contributo massimo a carico del Comune di Como/Soggetto Concedente.

3. I beni mobili e quanto contenuto nell'immobile ed annessi rimangono di esclusiva proprietà del Comune di Como. Pertanto detti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.

4. E' fatto divieto di utilizzare il materiale e le attrezzature di provenienza comunale per altre strutture.

5. Le manutenzioni ordinarie della struttura sono a carico del Concessionario. In particolare, si precisa quanto di seguito.

6. Il Concessionario ha l'obbligo e assume **gli oneri economici della manutenzione ordinaria** atta a garantire l'efficienza ed il funzionamento dell'immobile messo a disposizione in via di Lora, 1 senza alcun onere ulteriore a carico del Concedente e, in particolare, la manutenzione **ordinaria**:

- a) dell'immobile messo a disposizione;
- b) degli impianti dell'immobile messo a disposizione.

7. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere comunicati all'Amministrazione in sede di rendicontazione.

8. Il Concessionario ha inoltre l'obbligo e assume **gli oneri economici della manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature**, comprese le attrezzature della cucina, in caso di necessità.

9. Il Concessionario assume gli oneri economici dei costi delle utenze: gas – acqua – energia elettrica – utenze telefoniche – riscaldamento. In ogni caso, l'utenza relativa al riscaldamento rimarrà intestata al Comune di Como e il Concessionario provvederà a rimborsare le bollette al Comune.

10. Il pagamento di ogni imposta o tassa correlata all'immobile concesso è regolata dai vigenti regolamenti comunali ed è a totale carico del Concessionario.

11. Alla scadenza del contratto, il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, gli arredi interni ed esterni e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti.

12. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti.

ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO - FUNZIONAMENTO ED ORARI

1. Il servizio asilo nido deve garantire un'apertura per anno educativo di almeno n. 205 giorni, **per non meno** di 5 giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, per 9 ore continuative di cui almeno 7 dedicate ad attività finalizzate così come previsto dalla vigente normativa regionale. Tali parametri dovranno essere immediatamente modificati ad intervenuta eventuale nuova disposizione normativa.

2. Come già specificato al precedente articolo 4 riguardante le Tariffe:

- il Concessionario deve garantire gli stessi Moduli con i medesimi Orari previsti nei Nidi Comunali a gestione diretta del Comune con applicazione delle medesime Tariffe e agevolazioni per tutti gli Utenti **che ne dovessero fare richiesta**;

- il Concessionario può prevedere altri Moduli e/o Orari o pacchetti di frequenza stabilendo autonome tariffe che comunque dovranno essere comunicate al Comune.

3. **Il Concessionario ha l'obbligo inderogabile di accogliere le domande riguardanti i medesimi Moduli e Orari previsti per i Nidi Comunali a Gestione diretta/in economia**

- **con priorità** rispetto alle iscrizioni secondo Moduli e Orari diversi a Tariffa libera;
- **fino al massimo della capienza prevista.**

4. Il Concessionario dovrà occuparsi comunque e tra l'altro delle seguenti attività:

- a) Comunicazione - informazione delle caratteristiche e modalità di erogazione del servizio agli utenti

tramite la Carta dei Servizi;

b) Predisposizione della modulistica;

c) Gestione delle iscrizioni;

d) Riscossione delle rette di frequenza da parte degli Utenti del servizio.

5. Il Concessionario deve applicare con riferimento all'Asilo Nido il Progetto presentato in gara e le strategie in questo specificate.

6. Per quanto riguarda il servizio mensa e i relativi obblighi del Concessionario, si rinvia all'articolo 17 del presente Capitolato.

ART. 8 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE DI COMO/CONCEDENTE

1. Sono a carico del Comune di Como - Soggetto Concedente i seguenti obblighi:

a) la messa a disposizione della Struttura in via di Lora, 1 - idonea per l'attività di Asilo Nido – attuale Autorizzazione per n. 30 bambini (n. 36 con 20%);

b) le coperture assicurative dell'immobile di via di Lora;

c) la manutenzione straordinaria dell'immobile di via di Lora, 1 e degli impianti fissi (interni ed esterni) e la sostituzione degli arredi e/o attrezzature di proprietà comunale salvo il caso di danneggiamento o rottura per colpa del Concessionario;

d) l'obbligo di corrispondere al Concessionario il corrispettivo/contributo **massimo** annuale di Euro 124.567,83 di cui:

- Euro 92.567,83 quale corrispettivo/contributo massimo annuale in denaro. Detto contributo massimo di Euro 92.567,83 sarà ridotto dell'importo unitario di Euro 2,5 per ogni pasto somministrato che il Concessionario chiederà al Comune di produrre e veicolare. Per la disciplina del Servizio Mensa si rinvia al successivo articolo 17;

- Euro 32.000,00 quale valore annuale per l'utilizzo da parte del Concessionario dell'immobile di via di Lora.

2. L'erogazione del contributo da parte del Comune di Como è subordinata al puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, a quanto previsto nel presente Capitolato e nei complessivi atti di gara.

3. Il corrispettivo/contributo viene erogato secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- all'avvio dell'anno educativo acconto pari al 50% dell'importo annuo con conguaglio, a partire dal secondo anno educativo, rispetto alle somme erogate nell'anno precedente;

- quota del 50% del contributo annuo a presentazione della Relazione di rendiconto semestrale.

4. La corresponsione del Contributo da parte del Comune è comunque solo funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario **e, pertanto, eventuali aumenti dei ricavi di gestione provenienti dalla vendita dei servizi al mercato rispetto a quelli previsti nel PEF, comporteranno una conseguente riduzione del contributo.**

ART. 9 – DIRITTI /POTERI DEL COMUNE DI COMO/CONCEDENTE

Il Comune di Como, Soggetto Concedente:

a) chiede informazioni ed effettua costanti controlli anche non previamente comunicati con potere, tra gli altri, di accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;

b) vigila sulla corretta erogazione da parte del Concessionario del Servizio Asilo Nido e degli altri Servizi aggiuntivi offerti dal Concessionario in sede di gara, in conformità a quanto offerto in gara, adottando le eventuali direttive che si dovessero rendere necessarie.

ART. 10 – OBBLIGAZIONI PRINCIPALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si assume tutti i rischi connessi al possesso dei Titoli e alla capacità tecnica di erogare i servizi di cui al presente Capitolato.

2. Con riferimento al Servizio Nido, il Concessionario ha l'obbligo di:

- effettuare tutte le attività per la gestione del Servizio nel rispetto dei documenti di gara, dell'offerta di gara e del contratto;
- effettuare il Servizio accogliendo tutti gli Utenti che ne fanno richiesta, nel rispetto della normativa di riferimento, fino al massimo della capienza autorizzata presentando un programma dettagliato all'inizio di ogni anno educativo;
- attuare il progetto educativo-organizzativo presentato in sede di gara.

Qualora in sede di gestione della concessione non venisse mantenuto attivo il Servizio Nido, il contratto verrà risolto.

3. Con riferimento ai servizi aggiuntivi offerti in gara, il Concessionario ha l'obbligo di effettuare detti servizi:

- secondo relativi permessi o autorizzazioni se previsti con obbligo di richiesta a proprio carico;
- secondo quanto offerto di gara.

4. In corso di gestione, **fermo l'equilibrio economico-finanziario del PEF secondo valore messo in gara**, non hanno conseguenze sul contributo economico del Comune e/o sul rapporto contrattuale:

- la sostituzione di un servizio aggiuntivo offerto in gara con un altro servizio aggiuntivo non offerto in gara rientrante nella medesima categoria/colore secondo PEF di gara;
- la non effettuazione di un servizio aggiuntivo offerto in gara qualora permanga un altro servizio aggiuntivo offerto in gara della medesima categoria/colore secondo PEF di gara.

Il Concessionario dovrà comunque garantire l'equilibrio economico-finanziario attraverso altri ricavi.

5. Al Concessionario è vietato svolgere attività e/o servizi non previsti espressamente dal presente Capitolato.

ART. 11 – ONERI SPECIFICI DI GESTIONE ED ECONOMICI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Fanno capo al Concessionario i seguenti oneri gestionali ed economici:

- a) gli oneri gestionali ed economici di manutenzione ordinaria della complessiva struttura in via di Lora, 1 e dei relativi impianti secondo quanto indicato al precedente articolo 6;
- b) gli oneri gestionali ed economici riguardanti tutto il personale utilizzato presso il Nido di Lora (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizi);
- c) gli oneri gestionali ed economici riguardanti la pulizia ordinaria e straordinaria e la sanificazione della complessiva struttura in via di Lora, 1;
- d) gli oneri gestionali ed economici riguardanti la fornitura e l'integrazione periodica del materiale di

- consumo e ludico pedagogico occorrente per l'effettuazione del servizio;
- e) gli oneri economici riguardanti le utenze secondo quanto indicato al precedente articolo 6;
 - f) gli oneri gestionali ed economici riguardanti la manutenzione ordinaria di elettrodomestici, attrezzature e arredi;
 - g) gli oneri gestionali ed economici riguardanti la promozione dei servizi (realizzazione e stampa di materiale promozionale).

2. Il Soggetto Concessionario si assume i rischi operativi propri dei sopra richiamati oneri gestionali.

3. Il Concessionario ha inoltre l'obbligo di:

- a) redigere – pubblicare e trasmettere al Comune di Como la Carta dei Servizi;
- b) procedere a rilevare il grado di soddisfazione dell'Utenza secondo quanto offerto in gara.

ART. 12 – OBBLIGAZIONI STRUMENTALI E DI RENDICONTAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa, ha l'obbligo di:

- a) acquisire le eventuali Autorizzazioni/Permessi necessari per la gestione della attività e/o servizi proposti in sede di gara in aggiunta al Servizio Asilo Nido e di mantenere valide detti Autorizzazioni/Permessi;
- b) collaborare in modo fattivo con il Comune di Como, Soggetto Concedente, affinché quest'ultimo possa esercitare i poteri di controllo, accesso, acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge, degli atti di gara, dell'Offerta di Gara e del presente Capitolato, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
- c) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile ed effettuare in modo continuativo il monitoraggio comunicandone gli esiti con cadenza semestrale al Concedente;
- d) formare registri contenenti dati, documenti e informazioni concernenti l'adempimento delle prestazioni contrattuali;
- e) fornire tempestivamente al Comune di Como ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Comune medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi previsti;
- f) informare tempestivamente il Comune di Como in relazione:
 - a ogni circostanza o evento che possa comportare qualsiasi criticità nell'erogazione del Servizio Asilo Nido;
 - a ogni circostanza o evento che possa comportare qualsiasi criticità nell'erogazione degli altri servizi aggiuntivi offerte in gara;
 - alla sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione del Contratto;
 - a controversie e/o procedimenti giudiziari e/o amministrativi e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario o di eventuali soci che possano pregiudicare la capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
 - a ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
- g) inviare con cadenza semestrale le informazioni economiche, finanziarie e gestionali relative alle attività oggetto della Concessione e ai relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da

parte del Concedente, in conformità alle Linee Guida ANAC n. 9 recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato”, come di seguito indicate:

- Relazione dettagliata e specifica per voce relativa ai ricavi e alle spese del servizio Asilo Nido;
- Relazione dettagliata e specifica per voce relativa ai ricavi e alle spese dei servizi aggiuntivi proposti in gara;
- Relazione di presentazione, all’inizio di ogni anno educativo, nella quale sono messi in evidenza: il preciso calendario di funzionamento della struttura (orari di apertura, giorni di chiusura durante l’anno, ecc), le attività specifiche e gli obiettivi specifici che si intendono perseguire e quant’altro ritenuto utile ai fini di una più ampia conoscenza e condivisione con il Soggetto Concedente;
- Relazione consuntiva gestionale ed economica annuale dettagliata sull’attività complessiva svolta.

2. L’adempimento di quanto sopra è condizione per l’erogazione a favore del Concessionario del corrispettivo/contributo stabilito a carico del Comune di Como.

3. Il Concessionario ha comunque l’obbligo di pubblicare e trasmettere al Comune di Como, Soggetto Concedente, la Carta dei Servizi regolante i rapporti con l’Utenza nella quale sono illustrati i servizi offerti, gli orari e le modalità di accesso, le prestazioni erogate e l’ammontare delle rette.

ART. 13 – ALLOCAZIONE DEI RISCHI

I rischi della concessione sono allocati secondo quanto indicato nei precedenti articoli come anche sintetizzato nel documento ‘Matrice dei rischi’.

ART. 14 – PERSONALE – PRESCRIZIONI MINIME INDEROGABILI

1. La gestione del personale è affidata al Concessionario che provvederà direttamente a tutti gli adempimenti di legge e contrattuali compresi gli aspetti assicurativi, sociali, sanitario-previdenziali.

2. L’organico deve essere idoneo al lavoro assegnato secondo normativa, per capacità fisiche e per qualifica professionale e in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle norme in vigore.

3. Prima dell’inizio del servizio, il Concessionario deve trasmettere l’elenco dettagliato di tutto il personale educativo specificandone i dati anagrafici, i titoli di studio e i servizi che verranno svolti da ogni singola professionalità. Gli eventuali aggiornamenti dovranno essere trasmessi al Comune di Como.

4. Le assenze e le sostituzioni devono avvenire secondo quanto offerto in gara.

5. Il concessionario si obbliga a rispettare, per tutti gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 ss.mm.ii.

6. Tutto il personale, oltre a essere in possesso dell’idonea documentazione sanitaria prevista dai vigenti regolamenti, è tenuto al rigoroso rispetto della normativa sulla privacy e ad attuarne le relative disposizioni in tutti gli atti e adempimenti relativi ai servizi di cui alla presente Concessione.

ART. 15 – FIGURE PROFESSIONALI

1. Tutte le singole figure professionali utilizzate al Nido di Lora devono essere in possesso, come requisito minimo, dei titoli previsti dalla normativa regionale vigente.
2. Il Coordinatore potrà essere nominato e individuato dal Concessionario anche tra gli Educatori assegnati al servizio, attribuendo allo stesso tutte le funzioni di coordinamento.
3. Il Coordinatore ha i seguenti compiti minimi obbligatori:
 - sovrintendere al funzionamento generale del Servizio Asilo Nido presso la struttura di Lora;
 - organizzare le attività previste all'interno della struttura
 - rapportarsi con le famiglie
 - coordinare operativamente il personale.
4. Il personale educativo, attraverso un'attenta e accurata programmazione, garantisce l'effettuazione del progetto educativo-organizzativo presentato dall'Operatore in gara.
5. Il Soggetto Concessionario deve avere specifico Piano HACCP e il personale utilizzato in cucina e/o per la somministrazione dei pasti deve essere in possesso di idonea attestazione.

ART. 16 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

1. Il Concessionario è tenuto ad assicurare la formazione di tutto il personale e la frequenza da parte dello stesso ai corsi di aggiornamento come offerto in sede di gara.
2. Gli oneri della formazione del personale sono a totale carico del Concessionario.

ART. 17 – SERVIZIO MENSA

In relazione al servizio mensa il Concessionario opera secondo una delle seguenti alternative:

- **provvede per la preparazione e la somministrazione dei pasti** con derrate di qualità non inferiore a quella prevista nel Capitolato applicato nei Nidi Comunali con gestione diretta. E' facoltà del Concessionario di avvalersi dell'appaltatore del Servizio Comunale di ristorazione scolastica. Attuale fornitore Euroristorazione srl con sede in Torri Di Quartesolo (VI) via Savona 144 C.F./P.I. 01998810244 – costo derrate pari a Euro 1,257 oltre IVA 10% per pasto;
- **provvedere alla somministrazione dei pasti cucinati e veicolati dal Servizio Comunale** con decurtazione sul contributo di Euro 2,5 per pasto.

In ogni caso, la pulizia, la sanificazione e il riordino della cucina e dei locali ad essa pertinenti nonché di tutti gli altri adempimenti ed attività necessari alla gestione del servizio sono a carico del Concessionario.

ART. 18 - DUVRI - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione le "interferenze" sono previste e quantificate nel "Duvri".

ART. 19 - PIANO DELLA SICUREZZA

Il Concessionario ha l'obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il D.V.R. (documento di valutazione dei rischi) relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione, nonché le attestazioni previste dal nuovo T.U. sulla sicurezza D.Lgs 81/08.

Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e per gli utenti, il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio o altre calamità) oltre all'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze e primo soccorso.

ART. 20 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Concessione una polizza assicurativa, per un massimale di importo pari ad almeno Euro 10.000.000,00 per anno e Euro 6.000.000,00 per sinistro, per tutta la durata della Concessione. Tale polizza deve includere:

- i danni o pregiudizi causati agli Utenti e/o a Soggetti Terzi e/o al Soggetto Concedente imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante e/o a causa dell'erogazione dei Servizi;

- tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati al precedente punto che possano occorrere agli Utenti e/o a Soggetti Terzi e/o al Soggetto Concedente e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione.

2. Il Concessionario deve consegnare al Concedente, prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione, copia della predetta polizza con attestazione di avvenuto pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice dei Pubblici Contratti, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

3. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

4. La garanzia di cui al presente articolo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

5. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

6. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente risolve il Contratto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato secondo quanto previsto al successivo articolo 25.

7. La Polizza di cui al presente articolo deve garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

ART. 21 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, il Concessionario presta la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del vigente Codice dei Contratti Pubblici pari al 10% dell'importo del contratto.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Si richiamano integralmente le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 22 - PARTECIPAZIONI E CONTROLLI

L'Amministrazione comunale vigila sul servizio e sul rispetto delle clausole del presente Capitolato, per tutta la durata della concessione con le modalità discrezionalmente ritenute idonee, senza che il Concessionario possa opporre eccezioni di sorta.

La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione della concessione, mediante verifica sull'organizzazione e svolgimento delle prestazioni inerenti al presente Capitolato, compete al Settore Politiche Educative dell'Ente.

Al personale dell'Amministrazione incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l'accesso alla struttura.

Si richiamano gli obblighi a carico del Concessionario di cui al precedente articolo 11.

ART. 23 - COMITATO TECNICO DI CONTROLLO

Per la gestione dell'Asilo Nido verrà costituito il Comitato Tecnico di Controllo così composto

- Coordinatore dell'Asilo Nido o suo delegato;
- Rappresentante dei genitori
- Responsabile del Settore Politiche Educative o suo delegato, con funzioni di Presidente.

Sarà compito del Concessionario comunicare annualmente il nominativo del rappresentante dei genitori.

I componenti eletti in rappresentanza dei genitori decadono dall'incarico dal momento della dimissione del proprio figlio dal nido.

Il Comitato di Controllo avrà funzioni:

- propositive in ordine a formulazione di iniziative;
- di verifica dell'attività del Concessionario con particolare attenzione al rispetto degli standard qualitativi del progetto presentato in sede di gara.

Il Comitato di Controllo si riunisce almeno due volte l'anno e può comunque essere convocato per iniziativa del Presidente.

ART. 24 - PRIVACY

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", il Concessionario è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti ed alle rispettive famiglie.

Il Concessionario è responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti.

ART. 25 - INADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO E CONSEGUENZE

1. Il Concessionario ha l'obbligo di eseguire i servizi secondo i documenti di gara pubblicati dal Comune di Como e secondo quanto offerto in gara dal Concessionario stesso. In particolare:

2. Inadempimento che porta alla rideterminazione del corrispettivo/contributo comunale:

la non effettuazione di un servizio aggiuntivo offerto in gara al ricorrere delle seguenti condizioni:

- non sostituzione di detto servizio con un altro servizio della medesima categoria/colore secondo PEF di gara e in mancanza di altro servizio aggiuntivo offerto in gara appartenente alla medesima categoria/colore (vedi art. 10, comma 3, del presente Capitolato);

- non approvazione di variante (vedi art. 28 del presente Capitolato).

3. Inadempimenti che portano alla risoluzione contrattuale in danno:

a) nel caso in cui il Concessionario non tenga attivo il servizio Asilo Nido o non accolga con priorità i bambini che chiedono di iscriversi a questo servizio secondo Moduli e Orari degli Asili Nido gestiti dal Comune in economia o non effettui la gestione di questo servizio secondo normativa regionale, si procederà alla risoluzione in danno del contratto;

b) nel caso in cui il Concessionario non effettui il servizio Asilo Nido secondo Progetto Educativo Organizzativo presentato in sede di Offerta. In questo caso si procederà alla previa diffida con termine per adempiere pari a 10 gg. e alla successiva risoluzione in danno ove permanga l'inadempimento del Concessionario;

c) nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi economico-gestionali come indicati al precedente articolo 11. In questo caso si procederà alla previa diffida con termine per adempiere pari a 15 gg. e alla successiva risoluzione in danno ove permanga l'inadempimento del Concessionario;

d) nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di rendicontazione come indicati al precedente articolo 12. In questo caso si procederà alla previa diffida con termine per adempiere pari a 15 gg. e alla successiva risoluzione in danno ove permanga l'inadempimento del Concessionario;

e) nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di mantenimento delle polizze e garanzie di cui agli articoli 20 e 21 del presente Capitolato. In questo caso si procederà alla previa diffida con termine per adempiere pari a 15 gg. e alla successiva risoluzione in danno ove permanga l'inadempimento del Concessionario.

4. A seguito di diffida, si applicherà per ogni giorno di mancato/tardivo adempimento la penale ricompresa tra lo 0,3 e l'1 per mille del corrispettivo/contributo tenuto conto della gravità dell'inadempimento sino

all'adempimento o al termine dei giorni assegnato per adempiere. Detta penale verrà decurtata dal corrispettivo/contributo annuale a carico del Comune di Como.

ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto di Concessione verrà risolto ai sensi dell'articolo 1453 del c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine della diffida nei seguenti casi:

a) ipotesi previste dal precedente articolo 25, comma 3, lett. b) - c) - d) - e.

2. Il Contratto di Concessione verrà risolto automaticamente ai sensi dell'art. 1456 del c.c. nei seguenti casi:

- a) produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) cessione anche parziale della concessione;
- c) ipotesi prevista dal precedente articolo 25, comma 3, lett. a);
- d) violazione del Protocollo di legalità/Patto di integrità;
- e) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice dei Pubblici Contratti, e fiscali;
- f) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice dei Pubblici Contratti;
- g) rilevata grave incapacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto a seguito di almeno tre diffide.

3. Il Comune di Como, Soggetto Concedente, potrà sempre procedere alla risoluzione motivata del Contratto nel caso di decurtazioni complessivamente applicate sul Corrispettivo/Contributo a carico del Comune per un importo superiore complessivamente al 50% del Corrispettivo/Contributo annuale, al netto dell'IVA derivate da inadempienze contrattuali secondo il precedente articolo 25, comma 2.

4. La Concessione può essere risolta in caso di eventi di forza maggiore secondo quanto previsto all'articolo 29 del presente Capitolato.

5. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate considerando anche i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario.

ART. 27 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario nel rispetto della legge 241/90.

ART. 28 – MODIFICHE/VARIANTI CONCESSIONE

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi nei casi consentiti dall'articolo 175, comma 1 e 4, del Codice dei Contratti Pubblici.

2. E' necessaria una nuova procedura per tutte le modifiche secondo condizioni diverse da quelle di cui ai commi 1 e 4 del sopracitato articolo 175 del Codice dei Contratti Pubblici.

3. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 del presente articolo sono erogati previa

approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i.

4. Le modifiche per fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'Equilibrio Economico Finanziario, comportano la revisione del Piano Economico Finanziario;

5. Le modifiche di cui al presente articolo non possono alterare in alcun modo l'allocazione dei rischi.

6. Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a) si prevede che sono ammesse in corso di gestione le seguenti varianti:

6.1 sostituzione di un servizio aggiuntivo con altro servizio aggiuntivo di diversa categoria/colore in assenza di altro servizio della stessa categoria/colore;

6.2 attivazione di un servizio aggiuntivo non offerto in gara tra quelli previsti dal presente Capitolato;

6.3 non effettuazione di un servizio aggiuntivo offerto in gara in assenza di altro servizio della stessa categoria/colore.

- 7. Le suddette varianti sono ammesse nel rispetto delle seguenti condizioni:

- vincolo del contributo massimo previsto a carico del Comune di Como secondo quanto già definito nel presente Capitolato;

- invarianza dei rischi a carico delle parti rispetto al presente Capitolato.

ART. 29 – EVENTI DI FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni di cui alla concessione:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) esplosioni nucleari con conseguenti contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;

d) incidenti aerei;

e) epidemie e contagi esclusa pandemia da COVID_19 secondo caratteristiche/varianti già presenti alla data di sottoscrizione del contratto;

f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei servizi, gli eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle obbligazioni di cui al presente Capitolato, si applica l'articolo 30 del presente Capitolato (sospensione del servizio).

4. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di revisione dell'equilibrio economico finanziario.

5. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 gg. o sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di adempiere alle prestazioni, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile.

ART. 30 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. L'effettuazione dei Servizi può essere sospesa al ricorrere delle seguenti circostanze speciali impeditive:

a) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

c) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

d) ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

e) cause di Forza Maggiore di cui al precedente articolo 29.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera e) o per ragioni di sicurezza debitamente motivate.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda n. 3 (tre) mesi comportando altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di revisione dell'equilibrio economico finanziario.

5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali.

ART. 31 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO: AGGIORNAMENTO E REVISIONE

1. L'equilibrio economico finanziario della Concessione è definito dal Piano Economico Finanziario - PEF - presentato dal Concessionario in sede di gara secondo PEF messo in gara dal Comune di Como, Soggetto Concedente.

2. L'aggiornamento del PEF- attraverso variazioni delle singole voci di costo e ricavo - è ammesso in corso di esecuzione del contratto, a condizione che non comporti la modifica del valore complessivo dello stesso. In ogni caso, per effetto di tali modifiche:

- fino all'azzeramento del contributo del Comune, non potrà essere previsto un aumento dell'utile;

- non potranno essere previste variazioni che comportino l'erogazione del contributo/corrispettivo comunale in misura superiore al 49% dei ricavi e comunque per importo superiore al valore indicato nel PEF messo a gara dal Comune di Como e offerto dal concessionario ed eventualmente rettificato ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2 del presente Capitolato;

- non potranno essere previste variazioni che comportino una riduzione del costo del canone per la gestione dell'immobile a carico del Concessionario rispetto a quanto previsto nel PEF messo in gara.

3. Il Soggetto Concedente e il Soggetto Concessionario procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6 e ss. del Codice dei Pubblici Contratti, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario.

4. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di gestione dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo/Contributo e sul relativo regime tributario;
- b) la revoca e/o la perdita di efficacia delle eventuali necessarie Autorizzazioni per causa non imputabile al Concessionario;
- c) i casi di sospensione di cui al precedente articolo 30 qualora il periodo di sospensione ecceda i 3 (tre) mesi in Fase di Gestione;
- d) le cause di Forza Maggiore di cui al precedente articolo 29;
- e) le modifiche al Contratto che comportino un'alterazione del Piano Economico Finanziario.

5. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il Concessionario deve trasmettere al Soggetto Concedente la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

6. Alla ricezione della predetta comunicazione/documentazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

7. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

8. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto.

ART. 32 - EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

1. In tutte le ipotesi di cessazione della Concessione, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti, alla data di cessazione del Contratto, lo stato dell'immobile e della gestione del servizio e di quant'altro attiene l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario dell'immobile, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che ritornano nella piena disponibilità del Concedente liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura.

2. In caso di cessazione anticipata della Concessione, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo della Struttura e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

3. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

4. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

ART.33 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE E DI CESSIONE

Per le caratteristiche di complessità, qualità e delicatezza del servizio oggetto della presente Concessione è fatto divieto di cedere o di sub-concedere il Servizio di Asilo Nido assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. Il subappalto è consentito nei limiti di legge.

ART. 34 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. Sono parimenti a suo carico le spese di registrazione, di quietanza, di copia e rogito.

ART. 35 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti faranno riferimento alla normativa di settore comunale, regionale, nazionale, europea emanata, nulla escluso o riservato, nonchè, per quanto applicabili, alle norme del codice civile.

Si richiamano espressamente l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 36- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie, il Concessionario non potrà sospendere nè rifiutare l'esecuzione del servizio. Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Como.

Responsabile del Procedimento: Dirigente Settore Politiche Educative – Avv.to Marina Ceresa.

IL DIRIGENTE
Avv.to Marina Ceresa